

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI, QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: indicazioni tecniche per la Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI EMANARE, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 *Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010*, indicazioni tecniche per la Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici contenute nel *Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica* riportato in Allegato 1 al presente provvedimento.

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DI PUBBLICARE per estremi il presente provvedimento sul BUR – Bollettino Ufficiale della Regione Marche e integralmente sul sito web www.norme.marche.it/attiwweb/search.aspx e sul sito web dell'Autorità competente per la VAS <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-Ambientali-Strategiche-VAS#Normativa>.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta regionale, alle Province, all'ANCI e all'UNCCEM.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990.

Il Dirigente
Roberto Ciccioli

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 “*Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*”
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”
- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 “*Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 3, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”

Atti amministrativi di riferimento

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1536 del 07/12/2016 di individuazione dei Servizi della Giunta Regionale.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 di istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nella Segreteria Generale e dei Servizi.
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1053 del 09/09/2019 di conferimento incarichi dirigenziali.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 *Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010.*
- Decreto P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n. 13 del 17 gennaio 2020 *Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la Valutazione Ambientale Strategica.*

MOTIVAZIONE

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23 dicembre 2019 ha stabilito:

- 1 - di approvare le Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2 – di revocare la D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010 “*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010*”;
- 3 – di stabilire che la modulistica, le indicazioni tecniche e i requisiti di qualità indicati nelle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui all’Allegato A saranno emanati con successivi atti da parte del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica.

In attuazione del punto 3 di tale Deliberazione, con Decreto di questa Posizione di Funzione n. 13 del 17 gennaio 2020, è stato emanato un primo documento di indirizzo, valido in generale per i procedimenti di VAS da condurre nel territorio regionale.

Con il presente atto si forniscono ulteriori indirizzi per i procedimenti di VAS relativi agli strumenti urbanistici, anche in attuazione dell’ordine del giorno del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche approvato il 1° agosto 2017 con il quale si è impegnata la Giunta regionale “*ad approvare un atto di indirizzo che possa fornire un supporto tecnico-giuridico adeguato alle amministrazioni comunali nella gestione del procedimento di VAS in questione, anche al fine di garantirne un’applicazione omogenea in tutto il territorio regionale*”.

Il presente atto dovrà essere inviato alla Segreteria della Giunta regionale e alle Province in quanto Autorità competenti per la Valutazione Ambientale Strategica. Per il medesimo motivo il presente atto dovrà essere trasmesso anche all’ANCI, nonché per conoscenza all’UNCCEM, con preghiera di diffusione presso i rispettivi associati.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento
Fulvio Tosi
Documento informatico firmato digitalmente





SECONDO
DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



PREMESSA

Con il presente documento si forniscono ulteriori indicazioni, rispetto a quanto già riportato nel *Documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica* Allegato al Decreto di questa Posizione di Funzione n. 13 del 17 gennaio 2020, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici.

Si tratta di elementi utili per le considerazioni che possono essere espresse dalle Autorità competenti in merito al Rapporto preliminare di *scoping*, così come previsto al punto C.1) 3 d) delle Linee guida VAS (DGR 1647/2019). Si richiama l'attenzione su tale passaggio procedurale, in quanto rappresenta la concreta possibilità, da parte dell'Autorità competente, di intervenire precocemente e quindi più efficacemente nel processo di pianificazione per poter contribuire allo sviluppo sostenibile.¹

Sarà inoltre possibile utilizzare tali indicazioni anche nelle fasi successive della Valutazione Ambientale Strategica per meglio indirizzare l'azione del proponente / Autorità procedente verso gli obiettivi di sostenibilità.²

Anche i soggetti proponenti e le Autorità precedenti potranno utilizzare il presente documento al fine di rendere il processo di valutazione degli strumenti urbanistici efficace ed efficiente.

Il D.lgs. 152/2006, art. 34, comma 4 stabilisce che le regioni si dotino "*di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale.*" Il comma medesimo fornisce inoltre indicazioni sui compiti degli enti locali: "*Le regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale*" Pertanto, in attesa dell'approvazione della SRSvS – Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, occorre far riferimento alla SNSvS – Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile come peraltro indicato nel citato Capitolo 10 del *Documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica*.

Il presente documento intende quindi promuovere l'attività delle amministrazioni affinché esse, nel corso dei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici, possano portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

In precedenza, la Regione Marche si era dotata della STRAS - STRategia Regionale d'azione Ambientale per la Sostenibilità 2006/2010 (approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 30 gennaio 2007). La STRAS tra gli obiettivi attinenti alla pianificazione urbanistica indicava i seguenti (pag. 37 dell'Allegato della Deliberazione):

- *Integrazione preventiva del principio di sostenibilità ambientale negli strumenti di pianificazione e progettazione urbana;*

¹ D.lgs. 152/2006 art. 3-quater:

1. *Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*

2. *Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.*

3. *Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.*

4. *La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.*

² D.lgs. 152/2006 art. 4, comma 3:

La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.



- Favorire una pianificazione e progettazione urbana basata su standard prestazionali in sostituzione di una logica vincolistica e quantitativa;
- Promozione della partecipazione e condivisione delle criticità e delle relative scelte in un'ottica di sviluppo della sostenibilità urbana;
- Privilegiare la riqualificazione delle aree urbanizzate sulle nuove urbanizzazioni in armonia con la politica di difesa del suolo;
- Migliorare la qualità ambientale delle abitazioni attraverso la definizione di sistemi di certificazione energetico-ambientale degli edifici;

Si tratta di obiettivi a cui la pianificazione urbanistica dovrebbe comunque attenersi e che, in ogni caso, conservano la validità di principi generali nella gestione del territorio.

NORME DI RIFERIMENTO

Le indicazioni qui fornite costituiscono attuazione concreta di quanto stabilito con le seguenti norme regionali.

- Legge regionale 14/2008 art. 5, commi 1 e 3:

"1. I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:

- a) l'ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;*
- b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l'integrità fisica e l'identità storico-culturale del territorio stesso;*
- c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;*
- d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;*
- e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione.*

3. I piani ed i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali."

- Legge regionale 22/2011, art. 11, comma 1:

"Fermo restando quanto previsto al Capo I, fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, i Comuni si attengono alle seguenti disposizioni, finalizzate alla riduzione del consumo di suolo nonché al massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, anche a fini di tutela paesaggistica:

a) non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica;

b) possono sempre essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale. Per tali varianti non si applica quanto stabilito dall'articolo 26 bis, comma 9, della l.r. 34/1992."

- Regolamento Regionale 6/2012, art. 18, comma 1:

"b) per il calcolo del 75% dell'edificazione delle aree esistenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), si applica il conteggio riferito all'indice edificatorio totale (indice di fabbricabilità territoriale) delle



zone urbanistiche, per le sole zone C e D di nuovo insediamento, rapportato alla volumetria esistente per i singoli lotti fondiari ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, ai titoli abilitativi edilizi rilasciati di cui al Titolo II del DPR 380/2001. Il conteggio tiene conto del reale sfruttamento dell'indice edificatorio. A tal fine il Comune, in sede di adozione di variante urbanistica, dovrà predisporre idoneo documento tecnico, anche cartografico, comprovante il conteggio;"

- Legge regionale 2/2013, art. 5, comma 1:

"La R.E.M. è recepita negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge."

A - INDICAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VAS

A.1 - Impatti³

Come ricordato nella DGR 304/2020, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile per la società e l'economia dipendono dalla cura della biosfera. L'annullamento degli impatti o quantomeno la loro mitigazione devono essere considerati già nelle prime fasi di predisposizione degli strumenti urbanistici.

Consumo di suolo

Il consumo di suolo dovrebbe essere stabilito confrontando la previsione attuale con quella precedente. Tuttavia tale confronto, pur corretto in quanto eseguito con dati omogenei, non può essere l'unico elemento di valutazione. Occorrerebbe infatti confrontare anche il dato effettivo del suolo già consumato con la previsione attuale: in tal modo si attesterebbe realmente l'aumento del consumo o l'assenza di variazioni o la diminuzione del consumo. Viceversa, qualora si confrontasse soltanto una previsione attuale inferiore con una previsione precedente superiore, si attesterebbe erroneamente una diminuzione del consumo di suolo che, appunto, è riferita soltanto a previsioni e non considera il dato reale.

L'urbanizzazione e l'infrastrutturazione determinano l'asportazione dello strato fertile del terreno, con conseguente perdita dei Servizi Ecosistemici che esso fornisce. Si tratta di un processo irreversibile a carico di una risorsa naturale irriproducibile.⁴

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere, anche sulla base delle ultime incombenze comunitarie (Direttiva alluvioni 2007/60), dettano regole per garantire la tutela di una "fascia di rispetto" da ulteriore consumo di suolo.

Nella Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - *Riportare la natura nella nostra vita* COM(2020) 380 final - si ricorda che *"Il suolo, uno degli ecosistemi più complessi e diversificati, è un habitat a tutti gli effetti, dimora di una varietà straordinaria di organismi che regolano e controllano servizi ecosistemici essenziali quali la fertilità, il ciclo dei nutrienti e la regolazione del clima. Il suolo è una risorsa non rinnovabile estremamente importante, vitale per la nostra salute e quella dell'economia, così come per la produzione di alimenti e nuovi farmaci"*⁵

³ D.lgs. 152/2006 art. 6, comma 1:

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

⁴ *"Le aree perse degli ultimi sette anni garantivano in precedenza la fornitura di 3 milioni e 700mila quintali di prodotti agricoli e 25mila quintali di prodotti legnosi, lo stoccaggio di due milioni di tonnellate di carbonio, l'infiltrazione di oltre 300 milioni di metri cubi di acqua di pioggia che ora, scorrendo in superficie, non sono più disponibili per la ricarica delle falde e aggravano la pericolosità idraulica dei nostri territori. Questo consumo di suolo recente produce anche un danno economico potenziale che supera i 3 miliardi di euro ogni anno, a causa della perdita dei servizi ecosistemici del suolo."* ISPRA Consumo di suolo, dinamiche territoriali e Servizi Ecosistemici Edizione 2020 Report di Sistema SNPA 15 2020

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380>



La DGR 304/2020 introduce il *riconoscere il valore dei servizi ecosistemici e quindi tutelare la biodiversità* tra le scelte strategiche della Regione Marche per la definizione della SRSvS. I Servizi Ecosistemici sono i benefici che gli ecosistemi forniscono all'attività umana (ad esempio la regimazione delle acque da parte delle aree forestali).

La SNSvS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile nella scelta *Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali*, stabilisce come obiettivo *Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione*.

Riduzione e frammentazione degli ecosistemi

La frammentazione, causata soprattutto dall'infrastrutturazione, è il processo che determina non solo la riduzione degli ecosistemi, ma anche il loro progressivo isolamento. La riduzione e l'isolamento degli ecosistemi, determinando perdita di habitat e di scambi genetici, causano la perdita della biodiversità in essi contenuta e, conseguentemente, la perdita di vari Servizi Ecosistemici (ad esempio l'impollinazione delle api che permette la produzione alimentare agricola).

Nella Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 si riconosce che *“La perdita di biodiversità e il collasso degli ecosistemi sono tra le minacce principali che l'umanità dovrà affrontare nel prossimo decennio⁶; sono una minaccia anche per le fondamenta della nostra economia e si prevede che i costi dell'inazione, già alti, aumenteranno⁷. Si stima che dal 1997 al 2011 i cambiamenti nella copertura del suolo abbiano causato perdite pari a 3.500-18.500 miliardi di EUR l'anno in servizi ecosistemici a livello mondiale e che il degrado del suolo sia costato 5.500-10.500 miliardi di EUR l'anno: più precisamente, la perdita di biodiversità riduce le rese agricole e le catture ittiche, aumenta le perdite economiche dovute alle inondazioni e altre catastrofi, e ci priva di potenziali nuove fonti di medicinali”*.

Come riportato nella DGR 304/2020 i Servizi Ecosistemici e la biodiversità sono oggetto di una delle scelte strategiche della SNSvS: *Arrestare la perdita di biodiversità*. A tale scelta afferiscono gli obiettivi strategici nazionali:

- *Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura.*
- *Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità.*

Rischio idraulico

La L.r. 22/2011, art. 10 prevede l'applicazione dei principi della compatibilità idraulica delle previsioni di varianti agli strumenti urbanistici caratterizzate dall'introdurre trasformazioni territoriali in grado di modificare il regime idraulico e dei principi di invarianza idraulica tramite misure compensative rivolte ad evitare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle nuove e maggiori superfici impermeabilizzate. (cfr. D.G.R. n. 53/2014). Per quanto riguarda il PAI – Piano di Assetto Idrogeologico, si fa riferimento agli art. 7, 9 e 23 delle Norme di Attuazione.

Particolare attenzione occorre quando interventi previsti da uno strumento urbanistico sono localizzati in aree prossime e/o confinanti con i perimetri delle aree a rischio idraulico individuati dal PAI. Poiché, specialmente in ambito urbano, il perimetro del PAI è da intendersi come segnalazione di una possibile problematica e non di un limite invalicabile, non è possibile escludere a priori che le acque di esondazione possano interessare anche aree contigue a quelle perimetrate. Pertanto, pur in assenza di un esplicito divieto normativo, si ritiene opportuno raccomandare un approfondimento tecnico (del livello necessario, che in alcuni contesti potrebbe essere anche di tipo semplificato) utile a valutare e definire le eventuali misure di tipo strutturale e/o edilizio costruttivo, volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti da realizzare nell'area da trasformare (a titolo di esempio: eliminazione dei piani interrati o loro protezione, sopraelevazione delle superfici di calpestio interno, ecc.)

⁶ Forum economico mondiale, [The Global Risks Report 2020](#), 2020.

⁷ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), [Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action](#), 2019.



Si fa presente che il cosiddetto “Decreto clima” (D.L. 111/2019) convertito con modificazioni dalla Legge 141/2019, come ulteriormente modificato dall’art. 16 del D.lgs. 162/2019 convertito con Legge 8/2020, prevede all’art. 4 il seguente comma: *4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente.*

Rischio gravitativo / dissesti di versante

Per quanto riguarda il PAI – Piano di Assetto Idrogeologico si fa riferimento agli art. 12, 13 e 23 delle Norme di Attuazione.

Si fa presente che qualora la variante riguardi l’inserimento di nuove previsioni in aree confinanti o contigue le aree di versante in dissesto definite dal PAI Marche, nelle quali il Piano non prevede alcuna tutela, è necessario applicare le norme ordinarie di stato previste dal Decreto 17 gennaio 2018 *Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare di quelle recate ai capitoli 6 (paragrafi 6.2, 6.3, 6.7) e 7 (Azioni sismiche) con riferimento specifico alla diagnostica geotecnica (ovviamente calibrata su un livello adeguato e ragionevole rispetto all’entità dell’opera ed alla situazione fisica locale) da cui possano eventualmente conseguire soluzioni coerenti - preventive o correttive - per far fronte alla pericolosità derivante dai dissesti censiti e finitimi.

Poli attrattori

Le aree commerciali sono poli attrattori di flussi di traffico che, generalmente, producono pressioni sull’ambiente (in particolare emissioni in atmosfera e rumore) concentrate in una determinata area e in un determinato orario. Le dimensioni delle attività economiche che vi si svolgono e le ripercussioni sociali che si determinano nel bacino di utenza, rendono queste aree elementi di forte valenza strategica. Di conseguenza particolare attenzione va posta nel conformare attentamente l’area di sedime (ad esempio con la realizzazione parcheggi alberati mediante accurata progettazione) e le aree adiacenti (mitigando gli impatti di nuove strade e svincoli) e nel prevedere sensibilità e criticità ambientali delle zone circostanti.

Impatti cumulativi

Spesso le varianti ai PRG sono costituite da singole istanze o da una somma di singole istanze per le quali spesso non è leggibile l’impostazione strategica. Mediante la VAS è possibile coordinare le varie necessità od opportunità che si manifestano nel territorio per indirizzarle verso la sostenibilità. Per fare questo è necessario che la VAS si appoggi ad analisi ambientali di area vasta per comprendere il contesto e le sue tendenze. Una di queste analisi potrebbe essere l’individuazione della consistenza e potenzialità dell’infrastruttura verde urbana come elemento direttore della pianificazione da agganciare agli elementi della REM e della REL che innervano principalmente il territorio extraurbano.

Uno degli scopi principali della VAS dovrebbe essere pertanto quello di evitare decisioni prese sulla base di valutazioni effettuate singolarmente e per ambiti spazialmente limitati, scomponendo cioè un piano in tanti singoli interventi per poi stabilire che gli impatti sono assenti o trascurabili. Tali effetti, invece, se considerati cumulativamente, producono impatti tanto più significativi quanto più il territorio si trova in una situazione di “deficit ecologico” o di “capacità portante” ridotta, condizioni queste che si trovano analizzate nel Capitolo 9 del documento di indirizzo allegato al Decreto 13/2020 sotto forma di IVE – Indice di valore ecologico.

La VAS viceversa, pur comprendendo l’analisi degli effetti - diretti e indiretti - positivi e negativi - transitori e permanenti dell’insieme delle scelte della proposta di piano, dovrebbe valutarli cumulativamente secondo una visione strategica e, cercando di mitigare e compensare gli impatti sull’ambiente e sul paesaggio, dovrebbe altresì agire indirizzando le scelte del pianificare verso gli obiettivi di sostenibilità. A tale proposito si ricorda che tra gli indicatori previsti dalla SNSvS, da recepire nella SRSvS, vi sono la frammentazione e il consumo di suolo.



Pertanto, la valutazione degli impatti cumulativi dovrebbe essere intesa sia come sommatoria degli impatti su determinate matrici ed ecosistemi generati da più interventi compresi nel medesimo strumento urbanistico, sia come impatti complessivi generati, su determinate matrici ed ecosistemi, da altri strumenti urbanistici già valutati o in fase di valutazione.

A.2 - Orientamenti per la sostenibilità

Il *Documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica* indica quanto segue:

“Sulla base della caratterizzazione preliminare del contesto di riferimento e attraverso lo strumento dell’analisi di coerenza esterna, dovrà essere verificata la coerenza degli obiettivi del piano o programma con gli obiettivi definiti dalla Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale dei piani e programmi sovraordinati o di pari livello. In tal modo si potrà effettuare anche una prima selezione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti che saranno recepiti e contestualizzati rispetto al livello territoriale all’ambito di applicazione del piano o programma in esame.” Il processo logico indicato dal *Documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica* prosegue poi su questi presupposti con la “Analisi di sostenibilità degli orientamenti iniziali” che dovrebbe condurre all’identificazione e descrizione delle alternative di piano e all’indicazione degli approcci e dei criteri per la valutazione delle alternative stesse.

In pratica, già nel Rapporto Preliminare di *screening* e nel Rapporto Preliminare di *scoping* sarebbe opportuno definire l’indirizzo strategico di uno strumento urbanistico nei confronti degli obiettivi di sostenibilità. L’indirizzo strategico deve essere dichiarato, o evidenziarlo quando sia sotteso e non esplicitato, in quanto nella VAS non occorre semplicemente limitare gli impatti ma soprattutto indirizzare le attività umane in direzione dello sviluppo sostenibile. Tale esigenza si rivela tanto più necessaria quanto più numerose sono le aree considerate molte aree, soprattutto quando la loro dislocazione non presenta un disegno omogeneo o comunque immediatamente leggibile dal punto di vista strategico. A tal fine, preferibilmente nei Rapporti Preliminari e comunque nel Rapporto Ambientale, oltre ad una tabella complessiva dalla quale risulti il bilanciamento quantitativo delle aree in aumento e in diminuzione per attestare l’auspicabile arresto del consumo di suolo, sarà utile produrre altre tabelle nelle quali rappresentare il quadro complessivo per altri aspetti (ambientali, sociali, economici) e che renda chiaro quali siano le necessità e le possibilità di sviluppo delle comunità e attività insediate nel territorio, unitamente alle sue potenzialità e criticità. Una siffatta analisi sarà utile anche per suggerire l’inserimento nello strumento urbanistico di azioni eventualmente non considerate nell’originaria idea di pianificazione, quali ad esempio:

- l’incentivazione dell’edilizia sostenibile (es.: adozione del Protocollo Itaca, edifici NZEB, ecc.);
- il risparmio della risorsa idrica (es.: reti duali)
- la messa in sicurezza o l’adeguamento sismico del patrimonio di interesse pubblico e il progressivo miglioramento sismico dell’intero patrimonio edilizio;
- la valorizzazione del tessuto rurale non esclusivamente come fattore produttivo ma come presidio verso il consumo di suolo, valorizzazione del paesaggio agrario e dell’identità locale, supporto alla costruzione della rete ecologica, sviluppo di attività turistiche e ricreative;
- la riconversione modelli sostenibili per filiere di qualità in funzione del cambiamento climatico;
- la promozione dell’economia circolare come modello di produzione e consumo sostenibili (ed esempio incentivando la condivisione, il prestito, il riutilizzo, la riparazione, il riciclo di prodotti e materiali);
- impiego diffuso delle NBS – *Nature Based Solution* quali la de-impermeabilizzazione di superfici urbanizzate al fine di diminuire l’isola di calore urbana e di aumentare la capacità di ritenzione idrica



(es.: *rain garden*), la sistemazione a verde di aree non ancora edificate per ottenere la fornitura di vari Servizi Ecosistemici, la realizzazione di REL – Reti Ecologiche Locali ecc.⁸

Si fa presente che, anche a seguito dell'emergenza sanitaria causata da Covid-19, come riportato nella COM(2020) 380 final, la Commissione europea presterà particolare attenzione ad incentivare le NBS e ad eliminare gli ostacoli alla loro adozione, in quanto esse possono offrire importanti sbocchi commerciali e occupazionali in vari settori.

Per supportare la realizzazione della REL è stato realizzato il tutorial “*Progettare la Rete Locale*”, accessibile, insieme al *Geoportale WebGis*, dalla pagina web <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-REM>. La realizzazione o il potenziamento di una REL, come visione strategica per migliorare la resilienza del territorio, potrebbe essere utilmente indicata tra le azioni necessarie per bilanciare l'incremento di frammentazione degli ecosistemi. Peraltro, le acquisizioni della REM costituiscono un utile indirizzo anche per definire misure di mitigazione, volte a limitare l'effetto barriera, nei confronti della frammentazione causata da nuove infrastrutture ed edificazioni. La REM, con la sua declinazione locale, ha l'obiettivo di favorire il rafforzamento delle connessioni ecologiche, la conservazione dei Servizi Ecosistemici e la tutela della biodiversità.

Alla suddetta tabella riportante il bilanciamento dei suoli interessati, sarebbe utile affiancare una ulteriore analisi di tipo qualitativo, poiché il semplice dato quantitativo non dà conto della effettiva ripercussione della proposta di strumento urbanistico nei confronti della fornitura di Servizi Ecosistemici. Ad esempio, qualora con la previsione di una struttura per la grande distribuzione non si possa evitare il consumo di suolo agricolo, sarà importante valutare alternative basate sul diverso valore delle aree, sia in termini di produttività (considerando quindi almeno il Servizio Ecosistemico di approvvigionamento alimentare) sia in relazione al recepimento della REM – Rete Ecologica delle Marche (considerando la costruzione della REL e, comunque, la tutela delle aree di connessione); in tal modo si potrà individuare quale sia il suolo da consumare, tra tutti quelli possibili, come quello che presenta la qualità complessiva inferiore.

Un'altra importante analisi può essere condotta riportando in cartografia le aree interessate dallo strumento urbanistico secondo diverse scale, singolarmente e soprattutto come gruppi, per rilevarne il significato in termini ecologici (rischi e opportunità per la rete ecologica locale) e ambientali (dissesti, traffico, opportunità per aree verdi, ecc.). In tal modo, ottenendo una visione strategica, si potranno stabilire da un lato i vantaggi complessivi che produrrà strumento urbanistico e, dall'altro, le possibili mitigazioni e/o compensazioni prefigurando così l'assetto territoriale verso cui si tende.

In sintesi, si ricorda che tra gli scopi della VAS, come stabilito dal D.lgs. 152/2006 (art. 3, art. 4, art. 34) non vi è soltanto l'individuazione gli effetti negativi di uno strumento urbanistico, ma anche indirizzare le modifiche territoriali verso gli obiettivi di sostenibilità. A tal fine si suggerisce la predisposizione di una tabella nella quale siano poste in corrispondenza le azioni previste con gli obiettivi di sostenibilità che ciascuna di esse persegue.

B - INDICAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DECISIONALE

B.1 – Rapporto Preliminare di *screening*

Si richiama l'attenzione innanzitutto sulla necessità che il Rapporto preliminare di *screening* non sia ridondante e non contenga argomenti che non siano strettamente funzionali allo scopo del documento. Ad esempio, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, non bisogna riportare tutti i

⁸ “Promuovere interventi per la riqualificazione ambientale e privilegiare, in sede di pianificazione territoriale e di valutazioni di piani, programmi e progetti, le opzioni “in armonia con la natura” (*Nature-Based Solutions, Green Infrastructures*), anche in un’ottica di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici” Comitato Capitale Naturale (2019), Terzo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia. Roma.



passaggi che sono già contenuti nel D.lgs. 152/2006 e nella DGR 1647/2019, ma semplicemente citare tali atti come riferimenti.

Poiché scopo del procedimento normato dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 è rispondere al quesito se la proposta di strumento urbanistico debba o meno essere sottoposto a VAS, il Rapporto preliminare di *screening* deve fornire tutti gli elementi necessari affinché gli SCA – Soggetti Competenti in materia Ambientale possano fornire il loro parere.

Si suggerisce pertanto di precisare agli SCA che, qualora fraintendessero la natura di quanto viene loro richiesto, non si terrà in alcun conto quanto da loro affermato se riferito ad autorizzazioni o pareri forniti in funzione di altre norme o procedimenti. Ciò non solo perché in questa fase viene loro richiesto un parere tecnico in merito al possibile avvio del procedimento di VAS e non altro, ma anche perché ci si esprime su di una proposta di piano o programma che potrebbe subire notevoli variazioni durante il processo decisionale; pertanto un determinato SCA potrebbe fornire un "parere" su di un "progetto" che potrebbe non rientrare nelle previsioni dello strumento urbanistico. Tuttavia uno SCA, nel motivare il proprio parere, potrebbe fornire elementi utili al proponente / Autorità procedente e all'Autorità competente, qualunque sia l'esito della procedura di assoggettabilità a VAS.

Ad esempio, nel caso in cui si trattasse di una variante che prevede un incremento dell'edilizia residenziale, un Soggetto Competente in materia Ambientale, qualora ritenesse non necessaria l'assoggettabilità a VAS, insieme al proprio parere potrebbe suggerire modalità operative per meglio attuare le disposizioni introdotte dalla L.R. 14/2008 *Norme sulla sostenibilità ambientale* o suggerirne di ulteriori.

Si ricorda infine che, sebbene singole varianti urbanistiche possano essere tali da non richiedere singolarmente l'assoggettamento a VAS, l'Autorità competente deve valutare quando uno strumento urbanistico, dopo un susseguirsi di altri strumenti non assoggettati a VAS, potrebbe determinare il superamento di determinate soglie e quindi rendere indispensabile, in base all'effetto cumulo, la sua sottoposizione a valutazione ambientale strategica.

B.2 – Rapporto Preliminare di *scoping*

Si richiama l'attenzione innanzitutto sulla necessità che il Rapporto preliminare di *scoping* non sia ridondante e non contenga argomenti che non siano strettamente funzionali allo scopo del documento. Ad esempio, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, non bisogna riportare tutti i passaggi che sono già contenuti nel D.lgs. 152/2006 e nella DGR 1647/2019, ma semplicemente citare tali atti come riferimenti.

Poiché scopo del procedimento normato dall'art. 13 del D.lgs. 152/2006 è definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale, il Rapporto preliminare di *scoping* deve fornire tutti gli elementi necessari affinché gli SCA – Soggetti Competenti in materia Ambientale e l'Autorità competente (cfr. linee guida DGR 1647/2019 paragrafo C.1 – 3 – d) possano fornire il loro contributo.

Si suggerisce pertanto di precisare agli SCA che, qualora fraintendessero la natura di quanto viene loro richiesto, non si terrà in alcun conto quanto da loro affermato se riferito ad autorizzazioni o pareri forniti in funzione di altre norme o procedimento. Ciò non solo perché in questa fase viene loro richiesto un contributo tecnico e non altro, ma anche perché ci si esprime su di una proposta di piano o programma che potrebbe subire notevoli variazioni durante il processo decisionale; pertanto un determinato SCA potrebbe fornire un "parere" su di un "progetto" che potrebbe non rientrare nelle previsioni dello strumento urbanistico. Viceversa uno SCA potrebbe indicare di riportare, come livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, lo studio di una diversa localizzazione per una infrastruttura o per un'area residenziale, commerciale, ecc. tale da evitare successivamente l'espressione di parere negativo in fase di VIA o di permesso di costruire.

Nella fase di *scoping*, inoltre, l'Autorità competente potrebbe assumere un ruolo proattivo, cercando di suggerire non soltanto, ad esempio, localizzazioni meno critiche per determinati interventi ma anche ulteriori e diverse azioni che, con l'occasione del procedimento avviato, potrebbero



maggiormente conformare la proposta di piano verso gli obiettivi di sostenibilità. Ad esempio, dovendo un'amministrazione comunale rispondere a singole richieste di cittadini e operatori economici, potrebbe valutare l'inserimento di opere di pubblica utilità come "serbatoio" nel quale riversare compensazioni decise attraverso l'analisi degli impatti cumulativi, quali la realizzazione di parchi e più in generale la pianificazione ecologica mediante istituzione della REL – Rete Ecologica Locale.⁹

In ogni caso l'Autorità competente, qualora il Rapporto preliminare di *scoping* non fosse già correttamente impostato, potrebbe suggerire la seguente sequenza logica:

1. analisi del contesto ambientale e socioeconomico (es.: attraverso gli indicatori ISTAT e regionali¹⁰);
2. individuazione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti (cfr. SNSvS e SRSvS);
3. selezione della migliore alternativa;
4. previsione delle mitigazioni e compensazioni eventualmente necessarie;
5. scelta degli indicatori (cfr. SRSvS per l'inserimento di quelli, minimi, indispensabili per la VAS).

L'Autorità procedente potrebbe inoltre inserire nel Rapporto preliminare di *scoping* un questionario utile per ottenere le informazioni fondamentali, facilitando e indirizzando correttamente il compito degli SCA:

- Quali ulteriori norme, piani o programmi sarebbe opportuno considerare?
- Quali aspetti ambientali dovrebbero essere approfonditi?
- Quali ulteriori aspetti ambientali dovrebbero essere considerati?
- Quali ulteriori obiettivi di sostenibilità sono pertinenti oltre a quelli considerati?
- Quali ulteriori alternative di piano o programma sarebbe utile definire e valutare?
- Gli obiettivi del piano o programma sono efficacemente integrati con gli obiettivi ambientali?
- Quali ulteriori fonti di dati e informazioni sarebbe utile reperire?
- Quali ulteriori indicatori sarebbe utile popolare?

Si ricorda infine che, sebbene il Rapporto preliminare di *scoping* sia preliminare alla redazione del Rapporto Ambientale, non è proceduralmente appropriato e non è tecnicamente produttivo predisporre una bozza di Rapporto Ambientale da cui ricavare poi il Rapporto preliminare di *scoping*. Pertanto, per evitare perdite di efficacie ed efficienza, occorre tenere in debita considerazione la specificità e le ragioni della fase preliminare di VAS.

B.3 – Rapporto Ambientale

Le analisi del contesto ambientale, per evitare contenuti superflui, devono essere finalizzate a comprendere quali siano le necessarie valutazioni da effettuare successivamente, soprattutto per comprendere quale sia la migliore tra le alternative da prendere in considerazione. In altri termini, invece della (o accanto alla) scomposizione in "matrici" (aria, acqua, ecc.) adatta più che altro alla VIA, occorrerebbe effettuare un'analisi delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e socioeconomiche del territorio che può essere influenzato dall'attuazione del piano. Tale analisi, secondo una visione integrata, potrebbe essere condotta anche mediante l'analisi multicriteri. In ogni caso la valutazione delle alternative, realistiche e ragionevoli, è uno degli elementi chiave del Rapporto Ambientale. Ad esempio, considerando negativa la diffusione insediativa a bassa densità ed elevato consumo di suolo (*sprawl*) si dovrebbero individuare aree laddove le previsioni di nuove urbanizzazioni riducano la necessità di infrastrutturazione e dei conseguenti impatti. Altro esempio ancora è la necessità di evitare nuove urbanizzazioni laddove la fertilità del suolo è più elevata orientandosi piuttosto su quelli meno produttivi.

⁹ DGR 1288/2018 al sito web http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR1288_18.pdf; guide visionabili al sito web <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-REM/Come-attuare-la-REM>

¹⁰ <http://statistica.regione.marche.it/>



Una volta individuata la migliore tra le alternative, occorre effettuare la valutazione degli impatti, qualora sia rilevanti, che la realizzazione del piano o programma causerà.

Per quanto riguarda gli impatti una possibile sequenza logica è la seguente:

1. Si può accogliere l'esigenza del territorio non attuando l'azione prevista che produce impatti? Ad esempio, invece di realizzare nuove strade, si potrebbe migliorare la circolazione mediante modifiche dei percorsi attuando piani del traffico o, meglio ancora, predisponendo piani della mobilità sostenibile).
2. Nel caso in cui l'azione prevista sia indispensabile, esistono metodi o tecnologie che producono meno impatti rispetto a quelli indicati? Ad esempio, nella realizzazione di nuove strade in aree agricole o agro-forestali, occorre prevedere sottopassi o sovrappassi faunistici e adattare i tombini per mitigare la frammentazione degli habitat di determinate specie animali, soprattutto quelle tutelate dalle Direttiva "Habitat".
3. Se non è necessario approntare metodi o tecnologie meno impattanti prevedere una diversa localizzazione. Proseguendo l'esempio precedente, qualora la nuova strada in previsione non frammentasse habitat di specie (in particolare di quelle elencate nella Direttiva "Habitat"), è preferibile realizzare i nuovi tratti in aderenza o in prossimità di altre arterie o dell'edificato, evitando tracciati in piena campagna.

In ogni caso andrebbe prescritta una "compensazione ecologica preventiva" tale da de-impermeabilizzare una porzione di territorio equivalente a quella consumata e da ripristinare le connessioni ecologiche che verrebbero interrotte da nuove infrastrutture. Una tipica compensazione ecologica preventiva consiste nel destinare una superficie, equivalente a quella dove viene impermeabilizzato il suolo, a parco pubblico o rimboschimento; tali interventi devono essere avviati prima o contemporaneamente alla realizzazione delle infrastrutture o dei fabbricati

Come supporto per un approccio integrato e strategico l'analisi SWOT (*Strengths - Weaknesses - Threats - Opportunities*) è utile per evidenziare i fattori esterni che possono influenzare gli obiettivi di piano, classificati in "minacce" e "opportunità" e i fattori interni da ripartire in "punti di forza" e "punti di debolezza". Nell'ambito della VAS forza e debolezza sono commisurati, rispettivamente, alla possibilità di agire positivamente in direzione degli obiettivi di sostenibilità e alla possibilità di generare impatti sull'ambiente e sul paesaggio, al netto di eventuali mitigazioni e compensazioni. In definitiva l'analisi SWOT dovrebbe aiutare il pianificatore a concentrare l'attenzione sui principali elementi del contesto e sui primi orientamenti pianificatori, generare delle liste di possibili azioni ed infine assemblare queste ultime per stabilire ragionevoli alternative tra le quali quella più sostenibile dovrà diventare la proposta di piano.

Si fornisce qui una traccia per il giudizio da fornire nel parere motivato di competenza delle Autorità competenti per la VAS degli strumenti urbanistici.

1. Verificare che il documento sia conforme ai requisiti di qualità indicati al Capitolo 3 del *Documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica*.
2. Verificare che il documento sia strutturato secondo le indicazioni di cui ai Capitoli 4 e 6 del *Documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica*.
3. Verificare che la proposta di strumento urbanistico sia la migliore in considerazione del bilanciamento dei diversi fattori ambientali, socioeconomici e dei vincoli presenti o adiacenti le aree su cui si realizzeranno le infrastrutture o i fabbricati.
4. Verificare che le proposte di mitigazione e compensazione eventualmente presenti siano realmente praticabili e che siano possibilmente preventive rispetto alla realizzazione dello strumento urbanistico o che siano in esso stesso comprese.
5. Verificare che sia presente la dimostrazione che lo strumento urbanistico assolve il requisito previsto dalla L.r. 22/2011, all'art. 11, comma 1, lettera a).
6. Verificare che l'indirizzo strategico dello strumento urbanistico sia valido nei confronti di uno o più degli obiettivi di sostenibilità; nel documento dovrà essere precisato attraverso quali azioni si perseguono quali obiettivi di sostenibilità.



7. Qualora non sia indicato l'indirizzo strategico di cui al punto precedente, occorrerà valutare la formulazione di prescrizioni¹¹ ("orientamenti per la sostenibilità") che consisteranno nell'inserimento di azioni volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

La proposta di strumento urbanistico da pubblicare per la fase di consultazione deve essere conforme alle mitigazioni, compensazioni e orientamenti per la sostenibilità eventualmente contenuti nel Rapporto Ambientale. In altri termini, poiché il Rapporto Ambientale è un elaborato del piano o programma, non vi dovrebbero essere incongruità o disallineamenti tra i contenuti di questo e i contenuti della relazione e di tutti gli altri elaborati della proposta di strumento urbanistico¹².

Si ricorda infine che, se il parere motivato dovesse contenere mitigazioni, compensazioni, orientamenti per la sostenibilità ulteriori rispetto a quelli già riportati nel Rapporto Ambientale, la proposta di strumento urbanistico dovrà essere modificata e integrata di conseguenza prima di essere approvata definitivamente¹³.

¹¹ Ad esempio, la certificazione energetico-ambientale degli edifici, la realizzazione della REL – Rete Ecologica Locale, elementi di economia circolare, ecc.

¹² D.lgs. 152/2006 art. 13, comma 3:

[omissis]. *Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.*

¹³ D.lgs. 152/2006 art. 11, comma 3:

La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione